



RELAZIONE TECNICA

allegata al
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il*

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss. mm. dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.*

Al fine di dare attuazione all'art. 8, comma 3, lettera e), della L.P. 27/2010, con deliberazione n. 1855 di data 31 agosto 2012, la Giunta provinciale, previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali.

Tale Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 20 settembre 2012 dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dall'Assessore agli Enti locali e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente*

possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

Il piano operativo, una volta approvato, dovrà essere attuato attraverso deliberazioni degli organi competenti, in particolare del Consiglio comunale, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Nel processo di valutazione delle partecipazioni appare utile altresì dare evidenza, oltre a tali parametri, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", quali, ad esempio, *la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società*, intesa non solo in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, da evidenziare nel piano operativo di razionalizzazione ai sensi del comma 612

Sulla base di una lettura combinata della normativa statale e della normativa provinciale, il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune può ritenersi giustificato in presenza dei seguenti presupposti:

1. svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
2. svolgimento di servizi di interesse generale;
3. possibilità di partecipazione prevista in specifica norma provinciale o statale.

Per quanto riguarda la valutazione di stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ricorda, come evidenziato dalla nota informativa del Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento di data 19 maggio 2008, che i Comuni hanno finalità istituzionali non definite in modo circoscritto dall'ordinamento. Infatti l'art. 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L dispone che *“sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione”*

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal Comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle società controllate dal Comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Con deliberazione n. 96 di data 21.12.2010 il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art.3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento delle partecipazioni direttamente possedute dal Comune di Arco nelle società: Azienda Municipale Sviluppo Arco spa (ora trasformata in srl), Gestione Entrate Locali Srl, Alto Garda Servizi SpA, , Alto Garda Impianti Srl, Ingarda Trentino Azienda per il Turismo SpA, Primiero Energia SpA, Gardascuola società cooperativa, Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Trasporti Esercizio SpA, Farmacie Comunali SpA, Informatica Trentina spa, Banca Popolare Etica società cooperativa.

Operazioni di riorganizzazione societarie già messe in atto

Le società controllate dal Comune, nel corso del 2013 e del 2014 sono state interessate da modifiche statutarie ed altri interventi finalizzati alla loro riorganizzazione e razionalizzazione allo scopo di rendere lo strumento della partecipazione azionaria maggiormente rispondente a criteri di efficacia e efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nonché alla riduzione, anche in prospettiva, di costi di funzionamento delle società stesse in particolare quelli riguardanti gli organi amministrativi e di controllo.

Tali interventi hanno interessato le seguenti società.

AMSA

Con deliberazione consiliare n. 91 di data 19 dicembre 2013 sono state approvate le modifiche allo statuto della società e autorizzato il Sindaco ad esprimersi favorevolmente alla proposta di trasformazione della stessa da società per azioni in società a responsabilità limitata.

L'assemblea della società del 10 dicembre 2013 ha quindi approvato le modifiche allo statuto e la

trasformazione della società in srl.

Le modifiche allo Statuto sono state apportate per adeguare lo stesso alle nuove disposizioni e alle opportunità che sono offerte dall'evoluzione del quadro normativo in materia di società di capitali. Sono state introdotte delle semplificazioni per quanto riguarda il funzionamento degli organi societari; uno snellimento e una maggiore flessibilità nella composizione degli organi stessi, in ottemperanza anche ai dettati normativi in materia di "spendig review". In tal senso è stata prevista la possibilità che il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero massimo di cinque membri (invece che di sette, come nel precedente Statuto), nonché la facoltà di individuare un Amministratore Unico, anziché un Consiglio di amministrazione. La trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata è stata fatta sempre nell'ottica di dotarsi di uno strumento societario più leggero e flessibile con una organizzazione più snella e minori costi gestionali e amministrativi. Ciò ha permesso, ad esempio, di introdurre nello Statuto la facoltà di dotarsi di un organo di controllo composto da un solo sindaco/revisore.

Gestione Entrate Locali Srl

Con deliberazione consiliare n. 190 di data 25 novembre 2013 sono state approvate modifiche allo statuto della società al fine di consentire l'integrazione nel sistema trentino della società *in house providing* che gestisce in particolare le entrate tributarie degli enti soci.

Al fine di allargare la compagine sociale agli enti pubblici interessati ad affidare servizi alla società, purché rientranti nell'oggetto sociale della medesima, è stato deliberato l'aumento di capitale sociale da €. 40.000 ad €. 40.400 da offrire in opzione a terzi, previa eventuale rinuncia ad diritto di opzione da parte degli attuali soci. In attuazione della citata deliberazione, da parte dei soci sono state apportate allo statuto della società le necessarie modifiche che hanno consentito l'ingresso nella compagine societaria dei Comuni di Drena e Mori, i quali hanno assunto la qualifica di soci fruitori di servizi strumentali e accessori alla gestione delle entrate tributarie e non.

Va segnalato che fin dall'origine, tale società è amministrata da un amministratore unico e vede la presenza di un sindaco unico

Le partecipazioni detenute dal Comune di Arco

Il Comune di Arco attualmente detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	N.ro azioni o quote	Valore NOMINALE della partecipazione	% di partecipazione
<u>Società CONTROLLATE</u>			
AMSA Srl	212.800	10.988.992,00	100,000%
GestEL Srl	12.400	12.400,00	30,985%
<u>Società COLLEGATE</u>			
AGI Srl	4.000	4.000,00	20,000%
<u>ALTRI Società PARTECIPATE</u>			
AGS Spa	200	10.400,00	0,0448%
FARMACIE COMUNALI Spa	10	516,50	0,0104%
INGARDA TRENTINO Spa	129	32.250,00	6,4629%
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO Spa	474	474,00	0,1580%
INFORMATICA TRENTEINA Spa	4.898	4.898,00	0,1399%

PRIMIERO ENERGIA Spa	13.477	134.770,00	1,3560%
CONSORZIO COMUNI TRENTINI Soc. coop.	1	51,64	0,4219%
GARDA SCUOLA Soc. coop.	103,29	103,29	0,0571%
BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop. p.a.	140	7.350,00	0,0158%

Il Comune di Arco detiene le seguenti partecipazioni indirette in societarie controllate:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	N.ro azioni o quote	Valore NOMINALE della partecipazione	% di partecipazione
<u>Partecipazioni detenute dal AMSA srl (società controllata dal Comune)</u>			
INGARDA TRENTO Spa	70	17.500,00	3,532%
UFFICIO EVENTI Soc. Cooperativa – IN LIQUIDAZIONE	343	1.500,00	6,667%
Alto Garda Golf Srl		10.000,00	16,667%

Per completezza si precisa che il Comune di Arco partecipa al Consorzio dei Comuni BIM del Sarca, Mincio e Garda, al Consorzio di Vigilanza Boschiva in qualità di ente capofila. Si tratta di Consorzi obbligatori di funzioni, i quali non prevedono quote di partecipazione con conseguente mancanza di capitale di dotazione, e della relativa percentuale di ripartizione

Il Comune inoltre partecipa ai seguenti Consorzi irrigui o di miglioramento fondiario:

- Consorzio miglioramento fondiario dell' olivaia e fitta Romarzollo;
- Consorzio miglioramento fondiario fitta – Arco;
- Consorzio Oltresarca di miglioramento fondiario ed irriguo;
- Consorzio di irrigazione e miglioramento fondiario fitta di Pattone;
- Consorzio miglioramento fondiario di Laghel;
- Consorzio miglioramento fondiario di Ronzo Chienis;
- Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pannone.

Attuazione del Protocollo di Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 36 dd. 12/6/2013 ha approvato il documento riguardante gli indirizzi, le direttive e le misure per il controllo della gestione e il contenimento delle spese delle società controllate dal Comune di Arco, in attuazione del protocollo d'intesa di data 20 settembre 2012

La citata delibera consiliare è stata inviata con lettera di data 2 luglio 2013, alle società controllate AMSA spa (ora Amsa srl), Gestel srl e Agi srl. unitamente al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012.

In attuazione dell'art. 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa del 20 settembre 2012, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 78 dd. 27/11/2013 ha approvato lo schema di accordo fra gli enti pubblici soci della società in house Gestione Entrate Locali (Gestel) Srl per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali ;accordo che individua nel Comune di Riva del Garda il soggetto capofila al fine dell'esercizio dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo. L'accordo è stato successivamente sottoscritto da tutti gli enti soci.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 Denominazione: AZIENDA MUNICIPALIZZATA SVILUPPO ARCO SRL

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	22 dicembre 1999
Sede legale:	Viale Magnolie, 9 38062 Arco
Oggetto Sociale:	<p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione e la gestione di impianti sportivi rivolti alla pubblica fruizione; - la realizzazione e la gestione di strutture turistico ricettive e/o adibite a manifestazioni culturali; - l'esecuzione di opere pubbliche connesse, strumentali e/o propedeutiche alle predette attività; - la realizzazione e gestione di parcheggi. <p>Nelle attività connesse vanno comprese anche le attività di studio, di ricerca, di analisi, di gestione amministrativa e finanziaria, di elaborazione dei dati, fatturazione e gestione delle morosità nonché, infine, quelle di programmazione e di consulenza nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La società può organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse.</p> <p>La società, peraltro, potrà altresì esercitare servizi pubblici locali o di pubblico interesse affidati dal Comune di Arco nelle forme previste dalla legislazione vigente.</p> <p>...<i>Omissis</i></p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 10.988.992,00
Altri soci:	Nessuno
Percentuale di partecipazione del Comune :	100%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: €. 200.724</p> <p>2012: €. 136.988</p> <p>2013: €. 179.166</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	<p>2011: €. 56.944,55 canoni e affitti; €. 423,73 rimborsi e altro.</p> <p>2012: €. 105.531,93 canoni e affitti; €. 4.271,50 rimborsi e altro</p> <p>2013: €. 102.029,26 canoni e affitti</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite</i>)	2011: €. 24.780,21 acquisto di beni e prestazioni di servizio

aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2012: €. 131.289,00 acquisto di beni e prestazioni di servizio 2013: €. 191.115,36 acquisto di beni e prestazioni di servizio
Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	i Consiglio di amministrazione: Presidente: Veronesi Renato (rappresentante del Comune) Vice presidente: Chincarini Federico (rappresentante del Comune) Consigliere: Mandelli Stefano (rappresentante del Comune) Consigliere: Lunelli Bruno (rappresentante del Comune) Consigliere: Angelini Claudia (rappresentante del Comune)
Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Sindaco Unico Bresciani Paolo (rappresentante del Comune)

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Ingarda Trentino spa	3,53%
Ufficio eventi soc. cooperativa in liquidazione	6,66%
Alto Garda golf srl	16,67%

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società AMSA spa (ora AMSA srl) in quanto "come prescritto dallo Statuto la società attualmente gestisce dei servizi pubblici locali affidati dal comune. Si tratta della piscina comunale e delle aree di sosta a pagamento. La società risulta inoltre affidataria, sempre dal Comune, della gestione dell'immobile denominato Casinò municipale, il quale rappresenta un bene strumentale di fondamentale importanza per le finalità istituzionali del Comune, visto il suo valore strategico nell'ambito dell'attività convegnistica e a supporto delle iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo promosse sul territorio. La società gestisce anche due campeggi che costituiscono uno dei fulcri dell'offerta ricettiva turistica presente nel Comune e nell'intero territorio dell'Alto Garda. Tutte le attività svolte dalla società, come visto, sono strettamente legate al territorio e finalizzate alla promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo sociale ed economico. Pertanto la partecipazione alla Società è ammessa ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, in quanto la società produce servizi di interesse generale oltre che svolgere attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 2000 quale trasformazione della precedente azienda municipalizzata. Fin dall'origine, con apposito contratto di servizio è stata attribuita alla società: la gestione del servizio pubblico della piscina comunale, con il conferimento del relativo bene; la gestione di due campeggi, anche questi conferiti in proprietà alla società; la gestione dell'immobile comunale denominato Casino municipale all'interno del quale vi sono un esercizio pubblico (bar) e delle sale riunione ed espositive messe a disposizione, a pagamento, di quanti a vario titolo intendono utilizzare tali spazi.

Nel 2011 alla società è stata attribuita anche la gestione del servizio pubblico inerente la gestione delle aree di sosta di superficie a pagamento collocate sul territorio comunale.

La società risulta partecipata al 100% dal Comune di Arco, dopo che nel 2013 è stata acquisita la quota pari al 0,094% che era detenuta da Ingorda spa. Da ciò ne consegue che la società attualmente si configura quale società "in house" a totale partecipazione del Comune di Arco.

Rispetto alle attività e ai servizi svolti dalla società, la stessa opera nel campo dei servizi pubblici locali (piscina comunale e aree di sosta a pagamento) e in attività di interesse generale volte al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune, in particolare nel campo turistico, quali la gestione dei campeggi e dell'immobile del casino municipale. Ad esclusione della gestione delle aree di sosta comunali a pagamento, per le altre attività la società opera in regime di concorrenza sul mercato.

Per tali motivi si ritiene che la società sia uno strumento importante nel ruolo che il Comune di Arco ha, data la sua vocazione, soprattutto nel campo del turismo; i campeggi, ad esempio, rappresentano due strutture strategicamente collocate sul territorio nel soddisfare una domanda turistica eterogenea, da quella di tipo lacuale a quella dell'arrampicata.

Per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari si tratta di una società sana dal punto di vista gestionale con un margine operativo che, stando ai dati di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili, supera i 400 mila euro; margine che consente di sostenere l'onere che annualmente grava sul bilancio societario dato dal rimborso del prestito contratto per l'acquisto di terreni finalizzati alla realizzazione di strutture turistiche. Si tratta inoltre di una società fortemente patrimonializzata; le immobilizzazioni materiali ammontano ad oltre 15 milioni di euro. Il risultato di esercizio, sempre guardando agli ultimi tre bilanci, si colloca fra i 100 e i 200 mila euro annui.

Negli ultimi tempi sono state operate dalla società, su impulso anche del socio Comune, delle scelte importanti finalizzate ad un contenimento dei costi, soprattutto per quanto riguarda gli organi amministrativi e di controllo. Nel 2014 la forma giuridica societaria è stata trasformata da società per azioni a società a responsabilità limitata con l'obiettivo di rendere l'organismo maggiormente snello e con meno costi amministrativi e generali. Nel corrente anno, nel corso dell'assemblea del 16 febbraio 2015, con la nomina sia dei nuovi amministratori che dell'organo di controllo si è provveduto alla rimodulazione dei relativi compensi, riducendo quelli per il presidente che per il vice presidente, mentre per i consiglieri si è passati dal compenso annuo fisso al gettone di presenza. Con tale scelta si dovrebbe realizzare un risparmio in termini di minor costo a carico del bilancio della società, per tale tipo di onere, di circa il 35%. Ancora maggiore il risparmio che si andrà a realizzare per l'organo di controllo (stimato in quasi il 70%) essendo passati da un collegio sindacale composto da tre membri ad un solo componente iscritto nel Registro dei revisori al quale è stato attribuito un compenso annuo pari a €. 4.500,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali.

Per gli altri servizi e attività, se si escludono i servizi pubblici locali per i quali le tariffe sono stabilite o concordate con il Comune, la società stessa, operando in un regime di concorrenza sul mercato, gioco forza deve attuare una politica di contenimento dei costi mediante una gestione improntata all'efficienza e all'economicità.

La società, in quanto controllata dal Comune, risulta destinataria delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.9.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il

Consiglio della Autonomie Locali, nonché degli indirizzi, direttive e misure per il controllo della gestione e il contenimento delle spese delle società controllate dal Comune di Arco, assunte in attuazione del citato protocollo d'intesa, con deliberazione del consiglio comunale n. 36 dd. 12/6/2013.

Come detto, la società con le proprie attività persegue le finalità istituzionali del Comune in particolare in ambito turistico, attività che costituiscono la vera "mission" dell'azienda. Il Comune, inoltre, non ha partecipazioni azionarie in altre società analoghe che potrebbero gestire i servizi affidati e perseguire le stesse finalità.

La buona redditività della società, il suo collocamento strategico nel contesto del turismo e delle infrastrutture turistiche del Comune ma più in genere dell'Alto Garda fanno propendere per il mantenimento della società che, in prospettiva, potrebbe diventare anche una fonte di dividendi e quindi una risorsa per il bilancio comunale.

Nel prossimo futuro eventualmente si potrebbe valutare l'opportunità di mantenere o meno nel contesto di tale organismo la gestione di quelli che ad oggi sono specifici servizi pubblici locali quali la gestione della piscina comunale e la gestione delle aree di sosta a pagamento di superficie.

Per la piscina comunale, struttura già di proprietà della società, si potrebbe pensare ad una revoca della sua qualificazione di servizio pubblico locale per farla diventare a tutti gli effetti una delle strutture a servizio del campeggio all'interno del quale risulta già fisicamente collocata, oltre ad una sua ristrutturazione finalizzata all'eliminazione o quantomeno al contenimento del deficit che annualmente grava sulla società e sul Comune.

Per le aree di sosta, che pur sono in utile e quindi costituiscono una fonte di reddito anche per la società, oltre che per il Comune, attraverso il canone annuo di servizio, si tratta di valutare l'opportunità, secondo un'analisi economico finanziaria, di affidarne la gestione ad altra società presente sul territorio, specificatamente dedicata a tale attività o, in alternativa, pensare all'affidamento a terzi mediante gara.

4.1.5. Valutazione in merito alle partecipazioni indirette della società

Ingarda Trentino spa

Si tratta di società che risulta partecipata anche direttamente dal Comune. Sommando la partecipazione diretta del Comune (6,51%) con quella indiretta detenuta tramite AMSA srl, (3,53%), essendo quest'ultima totalmente partecipata dal Comune, la partecipazione complessiva in Ingarda Trentino spa è da considerarsi pari al 10,04%. Si tratta in ogni caso di una partecipazione minoritaria che non consente al Comune nessuna attività di controllo sulla società. Valgono pertanto le analisi e le valutazioni fatte nel contesto della partecipazione diretta in Ingarda Trentino spa alle quali si rimanda.

Ufficio Eventi società cooperativa

La società cooperativa si trova in liquidazione dal 27/11/2014 dopo che le perdite riscontrate nel 2013 hanno eroso totalmente il capitale sociale portando il patrimonio netto ad un valore negativo.

La liquidazione della società cooperativa, comporterà per AMSA e indirettamente per il Comune il venire meno della partecipazione senza alcun ristoro della quota di capitale sottoscritta suo tempo per €. 1.500,00 pari al 6,66% dell'intero capitale. Nella bozza di bilancio 2014 di AMSA srl è previsto l'azzeramento del valore della partecipazione in oggetto.

Alto Garda Golf srl

La società è stata costituita nel 2008 da una pluralità di soggetti operanti nel campo del turismo e

della promozione turistica locale, con un capitale sociale di 60.000 euro di cui AMSA ha sottoscritto una quota di 10.000 euro (16,66%). La società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del gioco del golf.

Fermo restando che il gioco del golf, al pari di altre discipline sportive, può rappresentare sicuramente un elemento di integrazione dell'offerta turistica e quindi compatibile con le finalità di AMSA e indirettamente con le finalità istituzionali del Comune, si tratta di valutare se la società stia perseguitando il proprio scopo sociale o se invece, a distanza di sette anni dalla sua costituzione sia di fatto un organismo inoperativo. Il bilancio del 2013 non presenta movimentazioni significative nel conto economico il quale chiude con una perdita di 479,00 euro. Tutto ciò fa ritenere che forse è il caso di pensare ad una dismissione della partecipazione in oggetto da parte di AMSA srl.. Trattandosi di una partecipazione minoritaria non è possibile decidere lo scioglimento e la liquidazione della società; si potrebbe però recedere dalla stessa con la conseguente liquidazione della propria quota di capitale o eventualmente tentare di cederla ad altri soggetti interessati.

4.2 Denominazione: GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	3 ottobre 2008
Sede legale:	Via S. Caterina, 80 38062 - Arco (TN)
Oggetto Sociale:	Gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti: 1. all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate; 2. alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti; 3. ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1 e 2. 4. alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 40.020,00
Altri soci:	Comune di Riva del Garda: 30,985% Comunità Alto Garda e Ledro: 30,985% Comune di Tenno: 7,00% Comune di Mori: 0,0002% Comune di Drena: 0,0002%
Percentuale di partecipazione del Comune :	30,985%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 8.313 2012: €. 14.646 2013: €. 10.824
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: €. 443.552,17 riversamento tributi comunali; €. 32.751,85 rimborsi e altro. 2012: €. 756.701,74 riversamento tributi comunali; €. 44.179,78 rimborsi e altro. 2013: €. 372.413,48 riversamento tributi comunali; €. 9.223,41 rimborsi e altro.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 180.129,67 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 46.365,00 trasferimenti correnti. 2012: €. 192.541,30 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 17.290,19 trasferimenti correnti. 2013: €. 240.815,68 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 26.647,38 trasferimenti correnti.
Organo amministrativo	Amministratore Unico: Alberto Bonisolli

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società GesteEl srl in quanto *"la società ha ad oggetto sociale un'attività strumentale dell'Ente (accertamento e riscossione delle entrate comunali) strettamente necessaria al compimento di un'attività istituzionale. La società in house a regime consente ai Comuni di conseguire economie di scala e standards di efficienza non conseguibili con gestioni parcellizzate. La partecipazione del Comune nella suddetta società, che produce servizi strettamente connessi alle finalità istituzionali dell'Ente, è autorizzabile ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007."*

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 2008, unitamente al Comune di Riva del Garda, al Comune di Tenno e al Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità Alto Garda e Ledro) per la gestione delle entrate degli enti partecipanti, in particolare di quelle tributarie. La società si configura quale organismo strumentale del Comune per le attività e le funzioni che gli sono state attribuite; a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell'"in house".

Nel 2014 sono state apportate delle modifiche allo statuto allo scopo di rendere possibile l'ingresso in società di altri enti pubblici, anche con quote di partecipazione minimali. Recentemente sono quindi entrati in società i Comuni di Mori e Drena. Nel prossimo futuro potrebbero acquisire quote di partecipazione anche altri Comuni o enti pubblici che intendano avvalersi dei servizi strumentali alla gestione delle entrate comunali e non, offerti dalla società.

La partecipazione del Comune di Arco è pari al 30,98%.

Le attività e funzioni in materia di entrate comunali attualmente affidate dal Comune alla società mediante apposite convenzioni di servizio, riguardano la gestione dei tributi comunali quali la TARI e l'IMIS, oltre all'ICI, l'IMU e la TASI per quanto concerne l'attività di accertamento e liquidazione.

L'affidamento alla società di tali compiti in materia di tributi comunali trova il proprio fondamento anche nell'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 il quale prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano.

A queste attività si affianca la gestione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del D.lvo 285/1992, anch'essa affidata alla società con convenzione.

La società, in quanto controllata, risulta destinataria delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.9.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali. Trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica, il cui controllo è in

capo a più enti locali, con la deliberazione del consiglio comunale n. 78 dd. 27/11/2013 è stato approvato e successivamente sottoscritto un accordo, tra gli enti soci, finalizzato a dare attuazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa 20 settembre 2012, alle misure previste dal medesimo protocollo. Quale ente capofila per l'esercizio dell'attività di indirizzo, controllo e vigilanza, è stato individuato il Comune di Riva del Garda.

Come previsto dallo Statuto, la società ha un proprio Comitato di controllo, composto da rappresentanti dei vari enti soci al quale spetta anche il compito di esercitare il controllo analogo sulla società; Comitato che non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio societario.

La società risulta essere attualmente uno strumento irrinunciabile e quindi indispensabile per il Comune al fine di gestire al meglio i tributi comunali e la conseguente attività di controllo e accertamento, stante l'impossibilità di operare in forma diretta con propri uffici e proprio personale. I risultati ottenuti in questi anni dalla società, sia sul versante della gestione corrente dei tributi e dei rapporti con l'utenza, sia per quanto concerne l'attività di accertamento e il conseguente recupero di evasione tributaria, giustificano ancor maggiormente il mantenimento della società e conseguentemente della partecipazione del Comune.

Altro punto di forza della società è il fatto che la gestione delle entrate di cui è affidataria dal Comune avviene in un'ottica sovracomunale e sinergica con gli altri Comuni soci e, per quanto concerne la TARI addirittura per tutti Comuni appartenenti al territorio della Comunità AltoGarda e Ledro. Questo comporta dei notevoli vantaggi sia in termini di economie di scala e quindi di riduzione dei costi, così come sul piano del servizio che può essere fornito in modo più efficace ai contribuenti.

Trattandosi di una società strumentale, i costi della stessa vengono ripartiti fra i soci sulla base di quanto previsto dalle singole convenzioni di servizio in ottemperanza a quanto sancito nella convenzione iniziale del 22/9/2008. Di conseguenza non possono esservi ricadute negative sul bilancio comunale date da eventuali perdite d'esercizio.

Nel merito dei costi che il Comune sostiene nei confronti della società a fronte delle attività e delle funzioni affidate, valgono le considerazioni e le analisi fatte in sede di affidamento con le apposite convenzioni di servizio. Per gli organi amministrativi e di controllo, i costi sono estremamente contenuti, essendoci un amministratore unico per il quale viene corrisposto un compenso annuo di 23.000 euro e un unico sindaco/revisore. Per il resto, la maggior parte dei costi sono riferiti al personale dipendente; oneri che il Comune dovrebbe sostenere ugualmente anche in caso di gestione in diretta economia. Va detto piuttosto che la gestione sovracomunale consente di avere delle economie di scala che vanno ad incidere positivamente su tale tipologie di costi.

4.3 Denominazione: ALTO GARDA IMPIANTI SRL

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	30 novembre 2006
Sede legale:	Via Ardaro, 27 38066 - Riva del Garda (TN)
Oggetto Sociale:	ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero nei settori delle energie, del ciclo integrale delle acque e del ciclo dei rifiuti, assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e/o complementari a quelle sopra indicate
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 20.000
Altri soci:	Comune di Ledro: 25% Comune di Riva del Garda: 20% Comune di Tenno: 20% Comune di Dro: 5% Comune di Drena: 5% Comune di Nago -Torbole: 5%
Percentuale di partecipazione del Comune :	20%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. - 1.619,00 2012: €. - 1.067,00 2013: €. - 2.842,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Organo amministrativo	Amministratore Unico: Ruggero Moser
Organo di controllo	Non presente

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Alto Garda Impianti srl in quanto *"la società è stata costituita quale forma organizzativa idonea per la gestione dei servizi pubblici"*

locali da erogare per ambito territoriale sovra comunale, cui conferire unitamente agli altri enti locali fondatori (Comune di Riva del Garda e di Tenno) o partecipanti (restanti Comuni del territorio d'ambito dell'Alto Garda e Ledro) la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, quale società a capitale pubblico degli enti locali titolari dei relativi servizi, ai sensi e per gli effetti della L.P. 17.06.2004 n. 6 capo II° e artt. 60 e 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. L'obiettivo degli Enti soci è quello di concentrare in un unico soggetto le proprie risorse e competenze nella gestione del ciclo idrico, al fine di rendere possibile una gestione più efficiente delle risorse idriche ed un'offerta di servizio di maggior qualità ai cittadini. La società è quindi strumento per la produzione di un servizio di interesse generale; da qui l'autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007.”

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 2006, tra i Comuni ricompresi nel territorio dell'attuale Comunità Alto Garda e Ledro, allo scopo soprattutto di dotarsi di uno strumento per la gestione del servizio pubblico del ciclo dell'acqua di competenza comunale (acquedotto e fognatura), servizio che attualmente è gestito in diretta economia da parte di tutti i Comuni interessati ad eccezione del Comune di Riva del Garda. Le vicissitudini normative che hanno caratterizzato negli ultimi anni la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare il servizio del ciclo dell'acqua, nonché i ritardi della Provincia Autonoma di Trento nell'individuazione degli ambiti ottimali per la gestione del ciclo dell'acqua, di fatto hanno rallentato il processo che doveva portare all'attivazione della società quale strumento per l'affidamento diretto con le modalità "in house" del servizio idrico (acquedotto e fognatura) dei Comuni soci. Attualmente la società non è operativa, ha un valore della produzione paria zero, un capitale sociale di 20 mila euro, senza dipendenti e con un amministratore unico che non percepisce alcun compenso.

In relazione a tale ultimo aspetto, è pur vero che la società rientra fra quelle che presentano un numero di amministratori (uno) maggiore del numero dei dipendenti (zero) e quindi da sopprimere ai sensi del dettato normativo di cui al comma 611 della legge 190/2014, ma di fatto la presenza dell'amministratore non comporta alcun costo aggiuntivo per la società e quindi risulta ininfluente rispetto alla finalità stessa della norma che nel caso specifico è il contenimento della spesa.

La società fin dalla sua costituzione ha presentato annualmente delle perdite dovute a costi per prestazioni di servizio, tanto che attualmente il capitale netto della società ha un valore poco più della metà di quello del capitale. E' anche vero che nella sostanza si tratta di perdite che complessivamente ammontano a meno di 10 mila euro, le quali potranno essere recuperate nel momento in cui la società dovesse diventare operativa.

La partecipazione del Comune di Arco è del 20% del capitale sociale, al pari dei Comuni di Riva del Garda e Tenno, mentre i Comuni di Nago-Torbole, Dro e Drena detengono ognuno il 5% del capitale. Il Comune di Ledro ha la partecipazione più elevata con il 25% del capitale sociale.

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per poter gestire i servizi pubblici di acquedotto e fognatura con le modalità dell'"in house".

Si ritiene non esistano altre società partecipate dal Comune cui possa essere affidato in concessione il servizio idrico, per le seguenti ragioni: a) trattandosi di un affidamento di servizio pubblico locale questo può avvenire solo ad una società che sia "in house", quindi partecipata (o coinvolta) da altri soggetti pubblici) al 100%; e che non svolga altre attività strumentali a favore dell'ente; b) data la specificità del servizio pare opportuno che sia una società dedicata a questo e non altra, che gestisce servizi di natura diversa come potrebbe essere ad esempio Amsa srl c) pur in carenza dell'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione del servizio, la scelta più appropriata sembra in ogni caso quella di una gestione sovra comunale con i Comuni confinanti, quantomeno con Riva del Garda e possibilmente con Nago_Torbole e Dro; di conseguenza, nel caso la scelta sia quella dello strumento societario, con una società che per

legge deve essere compartecipata dai comuni interessati.

Anche di recente la maggioranza dei soci ha espresso la propria volontà di rendere operativa la società. Nel corso del 2014 è stato costituito anche uno specifico gruppo di lavoro di natura tecnica composto da funzionari comunali e dall'amministratore unico della società allo scopo di elaborare una proposta di revisione dello statuto, una proposta di ricapitalizzazione della società e delle ipotesi di riparto dei costi societari a seguito del conferimento dei servizi da parte dei Comuni soci.

Come detto, le incertezze del quadro normativo e le ripetute proroghe nelle scelte che deve operare la Provincia in materia di ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo dell'acqua, nonchè le prossime elezioni comunali che interessano la quasi totalità dei Comuni soci, hanno per il momento congelato le decisioni da parte delle amministrazioni comunali coinvolte.

L'art. 13 bis della LP 3/2006, come modificato anche di recente, al comma 7 bis fissa il termine del 31/12/2015 entro il quale la Giunta Provinciale deve formulare le proposte per l'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo dell'acqua, intesa che deve essere poi sottoscritta entro il 30 giugno 2016.

Quindi, stante l'attuale quadro normativo e salvo ulteriori modifiche o proroghe, appare evidente che le decisioni in merito al futuro della società non potranno essere procrastinate oltre il 2016; scelte che dovranno portare, o ad una operatività della società stessa o al contrario, qualora le scelte strategiche-organizzative delle amministrazioni comunali coinvolte per la gestione del servizio idrico fossero altre, si dovrà procedere con la sua messa in liquidazione.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene, invece, che in questo momento non sussistano gli elementi, né l'interesse o il vantaggio ad una dismissione della partecipazione, la quale peraltro potrebbe avvenire solamente con una richiesta di messa in liquidazione della società; dismissione che potrebbe apparire piuttosto inopportuna in funzione delle possibili scelte future del Comune.

4.4 Denominazione: ALTO GARDA SERVIZI SPA

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	13 novembre 1997
Sede legale:	Via Ardaro, 27 38066 - Riva del Garda (TN)
Oggetto Sociale:	Captazione, adduzione, sollevamento, potabilizzazione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue e impianti di depurazione, produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione del gas, produzione di energia elettrica, sua utilizzazione, acquisto e/o vendita e/o trasporto nelle forme consentite dalla legge, produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore per uso industriale e domestico, (come ad esempio cogenerazione e teleriscaldamento), promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate, impianto ed esercizio delle reti di illuminazione pubblica e non.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 23.234.016,00
Altri soci:	Comune di Riva del Garda: 56,63% Dolomiti Energia SpA: 20,00% Istituto Atesino di Sviluppo SpA: 11,98% Mediocredito T.A.A: 6,05% Comune di Nago-Torbole: 1,52% Comune di Dro: 0,03% Comune di Ledro: 0,03% Comune di Tenno: 0,02% Comune di Drena: 0,004% Altri soci: 3,70%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,04%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 1.258.637 2012: €. 1.357.315 2013: €. 1.244.435
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: €. 140,00 dividendi; €. 172,80 canoni e affitti; €. 35.054,47 proventi fognatura e depurazione; €. 443,72 rimborsi e altro. 2012: €. 240,00 dividendi; €. 47.069,05 proventi fognatura e depurazione 2013: €. 240,00 dividendi; €. 372,32 canoni e affitti; €. 193.400,00 canone distribuzione metano; €. 47.644,33 proventi fognatura e depurazione.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 171.598,46 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2012: €. 198.396,64 acquisto di beni e

	prestazioni di servizio. 2013: €. 185.312,07 acquisto di beni e prestazioni di servizio.
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Floriano Migliorini consigliere: Ruggero Moser consigliere: Andrea Mora consigliere: Marco Merler consigliere: Fabrizio Veneri
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Michela Zambotti sindaco effettivo: Luigino Di Fabio sindaco effettivo: Nicola Francesco Lenoci

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Alto Garda Servizi Teleriscaldamento spa	100,00%
Shen spa	100,00%
Trenta spa	5,39%
Set spa	2,23%
Dolomiti Energia spa	1,18%
Primiero Energia spa	0,82%
Distretto Tecnologico Trentino	0,35%
Alto Garda Servizi spa	< 0,005%

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Alto Garda Servizi spa in quanto *“la società attualmente risulta affidataria del servizio pubblico di distribuzione del metano sul territorio comunale. Alla società sono affidati, oltre alla distribuzione del metano, altri servizi pubblici da parte del Comune di Riva del Garda. Da ciò ne discende un interesse generale diffuso per gli altri comuni dell'Alto Garda e nello specifico per il Comune di Arco di poter disporre di uno strumento societario intercomunale per l'affidamento in modo unitario di attività e servizi rivolti al perseguitamento dei fini istituzionali del Comune.”*

Va anche sottolineato che il Consiglio comunale con propria delibera n. 72 del 26/10/2005 ha approvato un accordo politico programmatico tra i Comuni di Arco e Riva del Garda in merito alla gestione delle reti e sulla erogazione di servizi pubblici a rilevanza economica nel quale si fa riferimento all'utilizzo di forme societarie intercomunali (fra cui anche AGS spa) per promuovere tali finalità. Pertanto la partecipazione alla Società è ammessa ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, in quanto la società secondo la definizione espressa in premessa produce servizi di interesse generale.”

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società, costituita nel 1997 dal Comune di Riva del Garda, opera nel campo della gestione di servizi pubblici di cui è affidataria e altre attività nel campo dell'energia elettrica, ecc.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 26/02/1998 il Comune di Arco ha aderito alla società acquisendo la relativa partecipazione con 2.000 azioni. Le motivazioni che spinsero a suo tempo ad entrare nella società furono sostanzialmente quelle di aderire, unitamente agli altri Comuni dell'Alto Garda, ad un organismo che, stante la normativa allora vigente, poteva porsi a livello sovracomunale come un strumento al quale poter affidare la gestione di determinati servizi pubblici, in particolare quelli afferenti il ciclo dell'acqua e la distribuzione del gas metano oltre ad intraprendere altre iniziative congiuntamente al Comune di Riva del Garda in campo energetico.

Nel 2002 con la cessione da parte di Sigesa spa ad AGS spa del ramo d'azienda afferente la distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di Arco, la società è risultata affidataria per il Comune di tale servizio, affidamento che è tutt'ora svolto in regime di proroga nelle more della gara per l'affidamento del servizio in ambito unico provinciale.

La distribuzione del gas metano risulta attualmente l'unico servizio comunale affidato in concessione alla società, al quale si affiancano degli specifici appalti per quanto riguarda il servizio idrico comunale che per il momento continua ad essere gestito in diretta economia. L'evoluzione normativa e le peculiarità della società hanno di fatto impedito l'affidamento in concessione dei servizi riguardanti il ciclo integrale dell'acqua (acquedotto e fognatura) per i quali nel 2007 è stata data vita ad una apposita società, l'AGI srl, compartecipata dai comuni dell'Alto Garda e Ledro per la quale si rimanda alla lettura della parte specifica inerente tale organismo societario.

Anche l'accordo di programma formalizzato nel 2005 tra il Comune di Arco e il Comune di Riva del Garda con lo scopo di una gestione integrata, tramite lo strumento societario di AGS spa, dei servizi pubblici di rilevanza economica con il contestuale conferimento degli impianti, proprio a seguito delle modifiche sopravvenute al quadro normativo delle partecipazioni pubbliche, è rimasto inattuato.

La società è controllata dal Comune di Riva del Garda che detiene il 56,63% del capitale sociale. La limitata quota di partecipazione del Comune di Arco al capitale sociale (0,04%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Sebbene, come detto, siano venute meno molte delle ragioni che a suo tempo hanno portato il Comune ad acquisire la partecipazione nella società, si ritiene opportuno che la stessa continui ad essere mantenuta, quantomeno fino a che la società stessa risulterà affidataria del servizio di distribuzione del gas metano. Successivamente andranno valutate le eventuali ragioni di interesse generale per il mantenimento della partecipazione o la sua dismissione.

In ogni caso, dal punto di vista economico finanziario, si tratta di una società sana che annualmente realizza utili e se da un lato la scarsa partecipazione del Comune non consente di poter ottenere dei dividendi significativi, per contro, proprio per lo stesso motivo, unitamente alla bontà degli indicatori di bilancio, non sono nemmeno ipotizzabili possibili ricadute negative sul bilancio comunale.

4.5 Denominazione: FARMACIE COMUNALI SPA

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	18 novembre 1997
Sede legale:	Via Asilo Pedrotti, n. 18 38122 - Trento
Oggetto Sociale:	<p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione delle farmacie comunali, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, la produzione di preparati galenici e officinali, di prodotti omeopatici ed erboristici, di preparati cosmetici e dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi, nonché la prestazione di servizi utili al pubblico comprendenti, tra l'altro, la misurazione della pressione, il noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test di auto-diagnosi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;</p> <p>b) la distribuzione all'ingrosso di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, esclusi, medicinali e farmaci, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto all'attività commerciale;</p> <p>c) l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, anche attraverso incarichi o convenzioni con aziende sanitarie, comuni, istituti scolastici, altri enti pubblici e organismi di diritto privato;</p> <p>d) ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio farmaceutico.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 4.964.081,50
Altri soci:	Comune di Trento: 95,42% Comune di Volano: 2,24% Altri soci: 2,33%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,01%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 362.701 2012: €. 460.377 2013: €. 667.852
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo</i> affitti):	2011: €. 22,00 dividendi; €. 7.152,95 canoni e affitti; €. 4.405,47.

<i>fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)</i>	2012: €. 30,00 dividendi; €. 17.974,48 canoni e affitti; €. 2.612,99. 2013: €. 36,00 dividendi; €. 16.815,03 canoni e affitti; €. 2.883,08.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 95,67 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2012: nessuno. 2013: €. 92,32 acquisto di beni e prestazioni di servizio.
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Alessandro Menapace consigliere: Angela Esposito consigliere: Giovanni Zanoni consigliere: Lorenza Visintainer consigliere: Paola Antonicelli
Organo di controllo	Collegio Sindacale: presidente: Fabio Scudiero sindaco eff. : Luca Oliver sindaco eff.: Katia Tenni

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Sanit Service srl	100,00%
Garniga Terme spa	8,56%
Farmacie comunali spa	0,63%
Unifarm spa	0,62%

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Farmacie Comunali spa in quanto *“la società Farmacie Comunali SpA svolge un servizio di interesse (economico) generale; inoltre sia la forma sia la partecipazione da parte dei Comuni sono previste dalla legge n. 475/1968 e s.m.”*

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 1997 su iniziativa del Comune di Trento e alcuni farmacisti dipendenti della ex Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Trento. Dal 1998 il Comune di Trento ha affidato alla società la gestione di 9 farmacie comunali.

Negli anni successivi hanno poi aderito alla società altri comuni del territorio provinciale.

Il Comune di Arco, avendo a suo tempo esercitato il diritto di prelazione previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, ha acquisito il diritto alla costituzione e gestione della farmacia comunale ubicata nella frazione di Bolognano. Per l'esercizio pubblico della nuova farmacia è stata

acquisita la partecipazione nella società Farmacie Comunali spa e sottoscritto il relativo contratto di servizio per la sua gestione per la durata di 16 anni dal 2001 al 2016. Il contratto di servizio prevede che alla scadenza del 31 dicembre 2016 l'azienda venga trasferita gratuitamente dalla società al Comune, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del contratto stesso.

Nel 2001 con deliberazione n. 31 del 9 maggio 2011 il Consiglio comunale ha approvato modifiche allo statuto di Farmacie Comunali SpA e la convenzione fra gli enti pubblici soci per la governance della società allo scopo di legittimare, tramite il modello dell' "in house" l'affidamento diretto della gestione del servizio di farmacia da parte dei Comuni. La convenzione per la governance prevede anche l'istituzione della Conferenza degli enti, quale organismo di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci, oltre che per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci sulla società circa l'andamento generale della sua gestione.

La società è controllata dal Comune di Trento che detiene il 95,42 del capitale sociale

Il Comune di Arco non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari. La partecipazione del Comune nelle società e di conseguenza il mantenimento della partecipazione, è elemento essenziale e indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" il servizio di farmacie comunali, quale servizio pubblico locale; affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e nei provvedimenti che approvano il contratto di servizio con la società stessa di cui si è detto..

Ulteriori valutazioni in merito alla partecipazione societaria, al suo mantenimento o alla possibilità di una sua valorizzazione, saranno assunte nel corso del 2016, anno nel quale scade l'attuale contratto di affidamento del servizio alla società.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,01%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e della struttura aziendale. In ogni caso si è in presenza di una società che presenta una gestione economica sana con un bilancio che è sempre stato in attivo. La partecipazione irrigoria al capitale sociale non consente di avere un ritorno in termini di dividendi ma allo stesso tempo mette il Comune al riparo da eventuali, benché improbabili, perdite che la società potesse avere in futuro.

4.6 Denominazione: INGARDA TRENTINO AZIENDA PER IL TURISMO SPA

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	3 dicembre 2003
Sede legale:	Largo Medaglie d'Oro, n. 5 38066 Riva del Garda (TN)
Oggetto Sociale:	la promozione dell'immagine e dell'attività turistica del Garda Trentino da attuarsi mediante lo svolgimento delle attività previste dall'art. 9,comma 1 della LP 8/2003... <i>omissis</i>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 499.000,00
Altri soci:	Comune di Nago- Torbole: 7,31% Comune di Riva del Garda: 6,45% Comune di Tenno: 1,95% Comune di Drena: 1,4% Comune di Dro: 1,4% Confcommercio sezione Alto Garda: 5,61% Associazione Albergatori Alto Garda: 5,61% Altri soci: 63,75%
Percentuale di partecipazione del Comune :	6,4629%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 14.139,00 2012: €. 1.106,00 2013: €. 1.369,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: €. 1.080,00 rimborsi e altro. 2012: €. 4.220,00 rimborsi e altro. 2013: €. 3.307,50 rimborsi e altro.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 7.750,00 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2012: €. 4.000,00 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 55.600,00 trasferimenti correnti. 2013: €. 10.400,00 acquisto azioni; €. 8.000,00 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 60.000,00 trasferimenti correnti.
Organo amministrativo:	<u>Consiglio di Amministrazione:</u> presidente: Marco Benedetti consigliere: Elisa Ressegotti consigliere: Petra Mayr consigliere: Cristian Prandi consigliere: Enzo Bassetti consigliere: Roberto Pellegrini rappresentanti A.C.) consigliere: Roberta Bertoldi consigliere: Sara Bombardelli consigliere: Giuliano Marocchi consigliere Tavernini Maria Luisa (rappresentante del comune)
Organo di controllo:	<u>Collegio Sindacale:</u> presidente: Paolo Giovanazzi

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Garda Unico scrl	33,33%
Alto Garda golf srl	16,67%
Riva del Garda Fiere Congressi spa	5,99%
Ufficio eventi soc. cooperativa in liquidazione	6,667%

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Ingarda Trentino Azienda per il Turismo spa in quanto *“le attività svolte dalla società Ingarda Trentino SpA, in quanto volte a promuovere l’immagine e l’attività turistica del territorio, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall’Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico, costituendo, pertanto attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007. Inoltre e non da ultimo, la forma societaria e pure la partecipazione (di minoranza) dei Comuni interessati, è espressamente prevista dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 recante “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”.*

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società, costituita nel 2003 a seguito della trasformazione della vecchie APT, opera nel campo della promozione turistica quale organismo che trova la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 recante “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”.

Il Comune partecipa alla società in quanto soggetto, al pari degli altri enti pubblici e dei privati coinvolti, interessato alla promozione turistica d'ambito; in questo caso L'Alto Garda.

La maggioranza del capitale sociale è detenuto da soggetti privati. Quindi i soggetti pubblici facenti parte della società, nemmeno congiuntamente esercitano alcun controllo sulla stessa.

Il Comune non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe così come si ritiene che, data la specificità dell'oggetto societario, tali attività non possano essere svolte da altri organismi partecipati dal Comune.

Alla società il Comune eroga annualmente dei contributi in funzione dell'attività di promozione e delle iniziative in campo turistico che la società svolge sul suo territorio e a favore della comunità che rappresenta. Gran parte dei costi della società sono coperti da specifici trasferimenti provinciali e in prospettiva futura molto probabilmente dai proventi dell'istituenti imposta provinciale di soggiorno. Ciò non toglie che un contenimento e una razionalizzazione dei costi societari, sia di quelli afferenti gli organi amministrativi e di controllo, così come in generale di tutti i costi di funzionamento, potrebbe comportare una contestuale riduzione dei costi per il Comune con minori trasferimenti a sostegno degli oneri della società.

I costi per gli amministratori e l'organo di controllo, nel 2013, come evidenziati nel bilancio ammontavano complessivamente a circa 85 mila euro, anche se fino al 2010 tale onere superava i 100 mila euro.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (6,5%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Va detto che negli ultimi anni la società ha intrapreso precise azioni su questo versante. Ad esempio l'indennità del presidente, nel 2014 è stata ridotta di un 10% rispetto al passato, passando a 36.000 euro annui; allo stesso modo il compenso per i consiglieri è passato da indennità fissa annua al solo gettone di presenza per le riunioni del consiglio, attualmente fissato in 81,00 euro. Inoltre la componete di nomina pubblica e cioè i tre consiglieri in rappresentanza dei comuni, in quanto amministratori comunali, non percepiscono alcun compenso, nemmeno il gettone di presenza.

Questo, nel bilancio 2014, comporterà sicuramente un'ulteriore riduzione della voce di costo afferente gli amministratori.

Una riflessione sarebbe opportuna anche rispetto al fatto se lo strumento della società per azioni, così come la partecipazione minoritaria dei soggetti pubblici, sia ancora quello più adeguato per perseguire le finalità che a suo tempo furono alla base della costituzione di tal organismo. Si tratta di considerazioni e valutazioni che spettano, in primo luogo, al legislatore provinciale che ha riconosciuto a suo tempo la società quale azienda per il turismo per l'ambito del Garda Trentino in conformità alla normativa provinciale sopra citata. Alcuni input potrebbero però arrivare dai soci stessi e in particolare dai Comuni soci, come ad esempio pensare ad organismo di natura giuridica diversa o più semplicemente la revisione della forma giuridica della società, trasformandola in srl, così come l'ipotesi di passare ad un controllo pubblico. Già la sola trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata consentirebbe di passare da un organo di controllo composta da tre sindaci ad un unico sindaco/revisore con drastica riduzione di tale voce di costo.

4.7 Denominazione: TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA

4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	31 luglio 2008
Sede legale:	Via Innsbruck, n. 65 38121 - Trento
Oggetto Sociale:	La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, e svolge a tal fine le seguenti attività: - l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica; - la gestione di trasporti su strada di persone e di merci; - la conduzione di aviolinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili; - la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 300.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento: 96,04% Comune di Trento: 1,10% Comune di Rovereto: 0,35% Comune di Riva del Garda: 0,15% Comune di Nago-Torbole: 0,02% Comune di Pergine Valsugana: 0,19% Altri soci (enti pubblici): 1,99%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,16%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 142.779 2012: €. 147.778 2013: €. 154.591
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: €. 1.425,00 canoni e affitti. 2012: €. 855,00 canoni e affitti. 2013: €. 1.500,00 canoni e affitti.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 957.215,17 trasferimenti. 2012: €. 719.675,92 trasferimenti. 2013: €. 1.543.419,00 trasferimenti.
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Monica Baggia vicepresidente: Marco Cattani consigliere: Ezio Facchin consigliere: Edoardo Arnoldi consigliere: Maria Bosin
Organo di controllo	Collegio Sindacale: presidente: Giuseppe Borgonovi sindaco eff.: Carlo Delladio sindaco eff.: Debora Pedrotti

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Fondo Consortile Centro Servizi Condivisi	8,33%

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Trentino Trasporti Esercizio spa in quanto *“la società produce un servizio di interesse (economico) generale. Si tratta di società in house alla quale il Comune ha affidato con deliberazione consiliare dd. 23.12.2008 n. 78 lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano intercomunale gestito unitamente tra i Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago – Torbole di cui il Comune di Arco è capofila. Al riguardo si precisa che la società è prevista dall'art. 18, comma 3bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.”*

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. “società di sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Il Comune di Arco ha aderito alla Società in esame con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 23/12/2008, acquisendo a titolo gratuito n. 474 azioni e approvando contestualmente apposita convenzione per la “governance” della società. Alla società il Comune, in qualità di capofila, ha affidato il servizio pubblico locale afferente il trasporto pubblico urbano di cui alla gestione associata tra i Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda.

Va sottolineato che la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 disciplina la gestione dei servizi pubblici di trasporto nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, stabilendo, in particolare all'art. 22, che i servizi che interessano più comuni, individuati dal piano provinciale dei trasporti, siano gestiti dai comuni secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei Comuni, avvalendosi di Trentino Trasporti spa, società a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Successivamente, nel 2008, la Giunta provinciale ha approvato una riorganizzazione del settore del trasporto pubblico, con la costituzione di un soggetto societario interamente pubblico denominato “Trentino Trasporti Esercizio Spa” destinato a gestire per Provincia e Comuni interessati i servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani con le modalità dell’*“in house”*.

Il capitale interamente provinciale della società è stato in parte ceduto gratuitamente agli Enti pubblici che sono diventati in tal modo azionisti della società con la conseguente possibilità dell'affidamento alla medesima del servizio pubblico di trasporto pubblico locale.

Al fine di realizzare i restanti requisiti del modello *“in house”*, è stato previsto un meccanismo di “governance” della società che, pur dovendo consentire a ciascun ente socio affidatario l'esercizio del *“controllo analogo”*, non finisce col penalizzare l'operatività della società stessa, in applicazione agli artt. 13, comma 2, lettera b) e 33, comma 7ter, della legge provinciale n. 3/2006,

che prevedono per “l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d’indirizzo e di controllo” la costituzione di un apposito organo, su base convenzionale, nel quale siano rappresentati tutti gli enti titolari del servizio

La limitata quota di partecipazione del Comune al capitale sociale (0,15%), acquisita fra l’altro a titolo gratuito, non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, anche se tale attività è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento, quale ente controllante, sulla base della disciplina e delle disposizioni appositamente emanate in materia per le proprie società.

In tal senso valgo e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd 31.08.2012 e ss. mm..

Va comunque rammentato che al fine del rispetto dei requisiti dell’”in house” è stato istituito un meccanismo di governance della società al fine del controllo analogo sulla società con la costituzione di uno specifico organo (comitato di controllo) nel quale sono rappresentati, direttamente o tramite propri organismi di rappresentanza, tutti gli enti titolari del servizio.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità “in house” il servizio di trasporto pubblico locale; affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e di contestuale affidamento del servizio e nei provvedimenti che approvano gli specifici disciplinari di servizio che regolano i rapporti fra il Comune e la società stessa.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, come nel caso della società in esame, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l’adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l’affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L’analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi fatta contestualmente all’approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell’affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso.

Va altresì rilevato che la partecipazione del Comune è di minima entità oltre che essere stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente.

Poiché si è in presenza di una società in house che gestisce servizi pubblici affidati dai soci, e nello specifico di una società che si occupa di trasporto pubblico, i costi sono coperti, oltre che dai proventi tariffari e di altra natura propri della società, dai trasferimenti degli enti soci affidatari dei servizi stessi. Tutto ciò, unitamente alla limitata quota di partecipazione al capitale sociale fa sì che ben difficilmente si possono generare dividendi significativi per il Comune o perdite che potenzialmente possano andare ad incidere negativamente sul bilancio comunale.

4.8 Denominazione: INFORMATICA TRENTINA SPA

4.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Via Gilli, 2 38121 Trento
Oggetto Sociale:	Servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e reti telematiche (telpat) per pubblica amministrazione
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento: 87,52% Regione Trentino A.A.: 1,72% C.C.I.A.A.: 1,24% Comune di Trento: 1,24% Altri soci: 8,14%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,14%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.351.163,00 2012: € 2.847.220,00 2013: € 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: € 3.195,96 dividendi. 2012: € 3.517,28 dividendi. 2013: € 2.988,36 dividendi.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: € 14.992,80 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2012: € 13.681,47 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2013: € 12.931,27 acquisto di beni e prestazioni di servizio.
Organo amministrativo	Presidente: Boschini Paolo Vicepresidente: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina Consigliere: Demattè Renato
Organo di controllo	Presidente: Cimmino Francesco Sindaco eff.: Sandri Mariangela Sindaco eff.: Bonomi William Sindaco suppl.: Caldera Barbara Sindaco suppl.: Bernardis Marco

4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Denominazione società	Perc.partecipazione
Fondo Consortile Centro Servizi Condivisi	8,33%

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Informatica Trentina spa in quanto *“la società è prevista dall'art. 18, comma 3bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006. La partecipazione del Comune è stata acquisita ai sensi dell'art. 33 comma 7 della LP 3/2006. La società ha fra i propri scopi sociali la produzione di servizi informatici per i propri soci. In tal senso quindi la sua attività è qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale e strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Attualmente il Comune di Arco ha affidato alla società in outsourcing parte dei servizi riferiti all'elaborazione delle retribuzioni stipendiali. La società inoltre, quale strumento di sistema a favore del settore pubblico, svolge pure la funzione di centrale acquisti con il ricorso a procedure concorsuali per l'approvvigionamento di beni servizi, oltre che per la Provincia Autonoma di Trento anche per altri enti e/o soggetti pubblici e privati.*

4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. “società di sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Il Comune di Arco ha aderito alla Società in esame con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 21/10/2008, acquisendo a titolo gratuito n. 4.898 azioni e approvando contestualmente apposita convenzione per la “governance” della società. Alla stessa il Comune ha affidato, quali attività strumentali, i servizi informatici attinenti la gestione del personale e in particolare la gestione delle retribuzioni.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,14%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. Tale attività è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento, quale ente controllante, sulla base della disciplina e delle disposizioni appositamente emanate in materia per le proprie società. In tal senso valgono e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd. 31.08.2012 e ss. mm..

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità “in house” i servizi strumentali sopra richiamati, affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e nei provvedimenti di affidamento dei servizi stessi.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, come nel caso della società in esame, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all'approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso.

Va altresì rilevato che la partecipazione del Comune è di minima entità oltre che essere stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale

dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Dal punto di vista economico finanziario si tratta di una società che, pur vivendo dei corrispettivi e dei trasferimenti che i soci apportano in virtù dei servizi affidati, negli ultimi anni ha presentato dei bilanci costantemente in attivo con utili anche significativi. La limitata partecipazione del Comune al capitale sociale fa sì che non si possa beneficiare se non in misura ridotta dei dividendi che eventualmente vengono distribuiti, ma allo stesso tempo risulta anche estremamente ridotto il rischio per il bilancio comunale dato da eventuali future perdite che si dovessero registrare.

4.9 Denominazione: PRIMIERO ENERGIA SPA

4.9.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 giugno 2000
Sede legale:	Via Angelo Guadagnini, n. 31 38054 - Fiera di Primiero (TN)
Oggetto Sociale:	L'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge, costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non, produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata, costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 9.938.990,00
Altri soci:	ACSM SpA: 53,94% DE SpA: 19,94% Amea SpA: 7,56% Air SpA: 2,54% Altri soci: 14,66%
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,36%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 6.895.206,00 2012: €. 5.591.347,00 2013: €. 4.778.924,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: €. 75.895,06 dividendi e cedole. 2012: €. 55.539,83 dividendi e cedole. 2013: €. 51.483,95 dividendi e cedole.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Nessuno
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Daniele Depaoli consigliere: Francesco Colaone consigliere: Michele Pedrini consigliere: Silvano Corradi consigliere: Piergiovanni Partel
Organo di controllo	Collegio Sindacale: presidente: Alberto Andreatta sindaco eff.: Silvio Malossini sindaco eff.: Marino Castellaz sindaco supp: Dal maso Giulio sindaco supp: Zanoni Giulio

4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Dolomiti Energia spa	0,59%

4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Primiero Energia spa in quanto: *“la società, sorta per gestire le centrali di produzione idroelettrica ubicate nel Primiero, cedute dall'ENEL alle autonomie a seguito di un lungo contenzioso tra l'ENEL e la Provincia di Trento, svolge un'attività di mercato che i Comuni sono abilitati, ex lege, ad esercitare a mezzo di società (art. 1 DPR 235/77). Da qui l'autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007.”*

4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 2000 per gestire le centrali di produzione idroelettrica ubicate nel Primiero, cedute dall'ENEL alle autonomie a seguito di un lungo contenzioso tra l'ENEL e la Provincia Autonoma di Trento. La società svolge un'attività di mercato che i Comuni sono abilitati, ex lege, ad esercitare a mezzo di società (art. 1 DPR 235/77).

Il Comune di Arco, come gran parte dei Comuni trentini, in attuazione delle previsioni di cessione ai Comuni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 735 di data 31 marzo 2000, ha acquisito la partecipazione nella società nel 2001, acquistando n. 5.391 azioni del valore nominale di €. 10,00 cadauna e sottoscrivendo il prestito obbligazionario di n. 81 obbligazioni del valore di € 1.000,00 cadauna per un totale complessivo di € 81.000,00.

Nel 2009, alla scadenza del prestito obbligazionario, si è provveduto a sottoscrivere il nuovo prestito obbligazionario emesso dalla società, convertibile in azioni e riservato agli azionisti, della durata di 5 anni, per l'importo di €. 80.860 corrispondente alle 8.086 obbligazioni spettanti, del valore nominale di 10,00 euro cadauna.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30.08.2013, è stata esercitata l'opzione per la conversione del prestito obbligazionario sottoscritto con la Società Primiero energia spa e costituito da n. 8.086 obbligazioni, in azioni. A seguito della citata conversione la partecipazione azionaria del Comune di Arco nella Società è passata da 5.391 a 13.477 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna.

Attualmente la società risulta controllata dall'Azienda Consorziale e Servizi Municipalizzati del Primiero ed è partecipata, oltre che da aziende e consorzi che operano nel settore dell'energia elettrica, da 78 Comuni, tutti con quote di partecipazione inferiori all'1% se si escludono i comuni di Arco (1,36%) e Riva del Garda (1,37%).

L'interesse al mantenimento della partecipazione è soprattutto di carattere finanziario. La società, infatti, si caratterizza per operare in un settore, quello della produzione di energia idroelettrica, che assicura un'elevata redditività in termini di utili di esercizio (nel 2013 si è avuto un ROE netto pari a 0,15) con una distribuzione di dividendi che negli anni ha assicurato una significativa entrata per il bilancio comunale. Nell'ultimo decennio la media annua dei proventi da dividendi distribuiti dalla società a favore del Comune di Arco è stata di 59.444 euro.

Sarebbe pertanto illogico e dannoso pensare ad una dismissione di tale partecipazione, per la quale, a fronte di una cessione della partecipazione che sicuramente potrebbe avvenire ad un valore ben oltre quello del capitale sociale investito, per contro priverebbe il Comune di un'entrata corrente importante nel contesto degli equilibri di bilancio.

Per tale motivazione si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in oggetto. La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (1,34%) non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

4.10 Denominazione: CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

4.10.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	Via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 12.238,68
Altri soci:	236 tra Comuni e Comunità di Valle della Provincia di Trento
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 53.473 2012: €. 68.098 2013: €. 21.184
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 4.772,86 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 3.998,86 trasferimenti correnti. 2012: €. 6.231,48 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 4.032,18 trasferimenti correnti. 2013: €. 2.574,86 acquisto di beni e prestazioni di servizio; €. 4.032,18 trasferimenti correnti.
Organo amministrativo.	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer

	consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio sindacale
	Presidente: Enzo Zampiccoli
	Sindaco eff.: Emanuele Bonafini
	Sindaco eff.: Manuela Conci
	Sindaco suppl.: Diego Filippozzi
	Sindaco suppl.: Barbara Caldera

4.10.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Set distribuzione spa	0,05%

4.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nel Consorzio dei Comuni Trentini in quanto: *"la società cooperativa tra enti pubblici omologhi ha ad oggetto sociale la prestazione di assistenza agli enti soci, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, nonché della formazione del personale degli enti associati. La sua attività è dunque qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale e strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali. Da qui l'autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007".*

4.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società cooperativa costituita nel 1996, che raccoglie la partecipazione dei Comuni e delle Comunità di Valle trentini, si pone nei confronti del Comune quale organismo per la produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'ente locale e strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali, nel campo della formazione, della consulenza e a supporto delle decisioni dell'attività dell'amministrazione comunale in genere.

Il Comune di Arco ha aderito alla società nel 1998 sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd 26/2/1998.

Il coinvolgimento di tutti Comuni e delle Comunità di Valle permette al Consorzio di poter operare attraverso economie di scala che consentono di ridurre notevolmente i costi dei servizi erogati a favore dei propri associati.

Il Consorzio fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento, fra i quali in particolare la formazione del personale, una continua e gratuita attività di consulenza in materia di lavori pubblici, commercio, tributi, ecc. Talora ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni). A fronte di tali servizi il Comune corrisponde al Consorzio una quota associativa annua che attualmente ammonta a €. 4.065,50. Inoltre il Consorzio beneficia di apposito sostegno finanziario da parte della provincia.

In ogni caso, per i servizi e le prestazioni fornite a pagamento il Comune rimane libero, a seconda

della convenienza economica, di servirsene o meno.

Il mantenimento della partecipazione societaria può pertanto ritenersi indispensabile per perseguire al meglio, in sinergia con gli altri comuni e a costi contenuti, parte delle proprie finalità istituzionali.

La società cooperativa ha sempre chiuso i propri bilanci in attivo e non vi sono motivi per ritenere che possano esservi, anche in futuro, ripercussioni negative di ordine economico a carico del bilancio comunale. Inoltre la società risulta fortemente patrimonializzata tanto che il patrimonio netto è superiore a 1,6 milioni di euro.

La limitata quota di partecipazione al capitale (0,42%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo.

Ciò non toglie che, anche in sinergia con gli altri soci, possa essere proposto un contenimento degli oneri per gli organi amministrativi che attualmente (bilancio 2013) ammontano a €. 73.900 attraverso, ad esempio una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Non esistono ragioni, ne economiche ne di ordine strategico, per le quali il Comune dovrebbe rinunciare alla partecipazione a tale organismo la quale potrebbe avvenire solamente per recesso con conseguente liquidazione della sola quota versata (51,4 euro) e quindi, stante il valore del patrimonio netto della società, di fatto creando un danno per il Comune.

4.11 Denominazione: GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4.11.1. Dati della società

Data di costituzione:	18 giugno 1991
Sede legale:	Via 24 Maggio, n. 1 38062 - Arco (TN)
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico: a) migliorare le conoscenze culturali e scolastiche dei soci; b) fornire loro servizi di istruzione, di formazione e di divulgazione culturale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 181.001,78
Altri soci:	Unione Commercio e Turismo: 2,85% Comune di Riva: 0,55% Promocoop: 22,10% Cassa Rurale Altogarda: 13,81% Istituto Padre Monti: 0,86% Soci utenti persone fisiche: 59,77%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,06%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. - 47.675,22 2012: €. - 18.651,00 2013: €. - 27.508,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno. 2012: €. 350,00 rimborsi e altro. 2013: €. 70,00 rimborsi e altro.
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: €. 2.280,00 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2012: €. 4.221,94 acquisto di beni e prestazioni di servizio. 2013: €. 4.947,09 acquisto di beni e prestazioni di servizio.
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Carlo Modena consigliere: Annamaria Del Fabbro consigliere: Oscar De Benassutti consigliere: Tullio Ioppi consigliere: Bruno Lunelli consigliere: Flavio Tosi consigliere: Angelica Tonelli consigliere: Anna Alessandra Lucchini consigliere: Padre Rolando Sebastiani
Organo di controllo	Collegio sindacale presidente: Giorgio Degasperi

4.11.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
Cassa Rurale Alto Garda	0,7345%
Cooperfidi – società cooperativa	0,0769%
Komplett società cooperativa	8,3333%
Federazione Trentina della Cooperazione – società cooperativa	0,0080%
Ingarda Trentino spa	0,0505%

4.11.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune in Gardascuola Società Cooperativa sociale in quanto: *“la società cooperativa, alla quale il Comune partecipa con una quota sociale di valore simbolico, persegue, senza fini di lucro e in osservanza al principio mutualistico, finalità di interesse generale. Da qui l'apprezzamento dell'opportunità di contribuire all'iniziativa, da parte del Comune di Arco, appunto, tramite la partecipazione. La cooperativa è una scuola paritaria che, svolgendo attività didattiche, progetti ed iniziative per gli alunni delle scuole elementari e medie ubicate presso l'Istituto Padre Monti di Arco, dell'Istituto Tecnico per il Turismo e del Liceo delle Scienze applicate sanitarie di Arco, amplia l'offerta formativa, educativa e professionale del territorio. Sicché – pur volendo prescindere dal risibile valore della partecipazione e della assenza di ulteriori oneri per l'amministrazione – risulta che le finalità di interesse generale perseguiti rientrino tra quelle generali di spettanza dell'Amministrazione comunale; da qui l'autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007.”*

4.11.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società cooperativa, costituita nel 1981 e alla quale il Comune di Arco ha aderito nel 1993, opera nel campo delle attività didattiche, quale scuola paritaria, integrando l'offerta educativa e formativa sul territorio, in particolare su quello comunale. In tal senso si può affermare che la partecipazione del Comune a tale organismo può configurarsi quale perseguitamento dei propri fini istituzionali. Va detto che la partecipazione non comporta alcun onere per il Comune.

E' vero che i bilanci degli ultimi tre anni della società cooperativa si sono chiusi in perdita, le stesse sono però state ampiamente assorbite dalle riserve statutarie. Anche se in futuro la situazione economico finanziaria della società cooperativa dovesse continuare a peggiorare, il rischio massimo cui andrebbe incontro il Comune sarebbe la potenziale perdita del valore nominale della partecipazione che è di circa 100 euro.

Peraltra, l'irrisoria quota di partecipazione al capitale (0,05%), non consente di attuare in modo

diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo.

Nel caso in cui il Comune propendesse per dismettere la partecipazione, l'art. 9 dello statuto della società, prevede che il socio può recedere decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso comporterebbe, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il diritto al rimborso esclusivamente della quota versata (Euro 103,29) eventualmente rivalutata e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale. Quindi anche i proventi derivanti da una eventuale dismissione della partecipazione sarebbero assolutamente irrilevante per il Comune.

4.12 Denominazione: BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA

4.12.1. Dati della società

Data di costituzione:	1 giugno 1995
Sede legale:	Via Niccolò Tommaseo, 7 35131 - Padova
Oggetto Sociale:	La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (T.U. leggi bancarie), con l'intento di perseguire le finalità statutarie ispirate ai principi della "finanza etica" (art. 5 dello statuto). Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 46.601.663
Altri soci:	Al 31/12/2013 la società contava 36.888 soci
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,016%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €. 1.490.374 2012: €. 1.645.716 2013: €. 1.327.789
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011:Nessuno 2012:Nessuno 2013:Nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011:Nessuno 2012:Nessuno 2013:Nessuno
*Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione: presidente: Buggeri Ugo vice presidente: Fasano Anna consigliere: Carlizzi Marco consigliere: Di Francesco Giuseppe consigliere: Rispoli Francesca Rosaria consigliere: Siniscalchi Sabina consigliere: Palladino Giacinto consigliere: Tagliavini Giulio consigliere: De Padova Rita consigliere: Pulvirenti Cristina consigliere: Sasia Santos Pedro Manuel consigliere: Rugiero Mariateresa consigliere: Dentico Nicoletta
*Organo di controllo	Collegio sindacale presidente: Chiacchio Giuseppe sindaco eff.: Mannucci Ceclia sindaco eff.: D'Angelo Gaetano

4.12.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Perc.partecipazione
La Costigliola srl - in liquidazione	100,00%
Etica sgr	46,47%
Sefea . soc. europea finanza etica Trento	7,98%

4.12.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Arco con la deliberazione n. 96 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella Banca Popolare Etica Società Cooperativa sociale in quanto: *"Tra le finalità della società di fa esplicito riferimento alla finanza etica e ai suoi principi ispiratori. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia la società indirizza la raccolta del risparmio ad attività socio economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni no profit – le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Va rammentato che il Comune di Arco, in base a quanto stabilito all'art. 5 dello Statuto comunale, impronta la propria azione al rispetto e all'attuazione dei principi della costituzione della Repubblica, agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune un luogo di pacifica convivenza. Sempre tale articolo dello Statuto comunale precisa che il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Le finalità perseguiti dalla Banca Popolare Etica paiono quindi in sintonia con gli scopi e gli obiettivi programmatici del Comune. Pertanto la partecipazione alla Società è ammessa ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, in quanto la società produce servizi e attività correlate con il perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune."*

4.12.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La società cooperativa, costituita nel 1995 e alla quale il Comune di Arco ha aderito nel 1998 in virtù della deliberazione del consiglio comunale n. 63 dd. 6/8/1998, opera nel campo della raccolta del risparmio, del microcredito e della microfinanza rivolti in particolare alle organizzazioni "no profit" secondo i principi della finanza etica.

La partecipazione del Comune, pari allo 0,16%, è irrisiona rispetto al capitale sociale e sostanzialmente simbolica, trattandosi di 140 azioni del valore nominale di 50,50 euro cada una; partecipazione, assunta a suo tempo per sostenere e condividere l'operato di un organismo che persegue finalità etiche e sociali importanti nel contesto della nostra società. Motivazioni che sono valide tuttora e forse anche di più in un periodo storico in cui l'accesso al credito risulta particolarmente difficile alle piccole imprese o agli operatori del cosiddetto terzo settore o alle organizzazioni no profit.

Dal punto di vista economico finanziario si tratta di una società che, negli ultimi anni ha presentato dei bilanci costantemente in attivo con utili anche significativi.

Alla luce del mutato quadro normativo, la partecipazione nella Banca Popolare Etica pur se importante e significativa a livello sociale e collocata sicuramente nell'ottica di quelle che sono le finalità istituzionali del Comune, forse non riveste quel carattere di indispensabilità richiesto dalla norma. Inoltre non risultano affidati servizi di alcun tipo dal Comune alla società. In tal senso quindi la partecipazione in oggetto potrebbe anche essere dimessa

In base all'art. 18 dello Statuto, le azioni della Banca Popolare Etica sono trasferibili nei modi di legge. E' comunque prevista anche la possibilità, nel rispetto dei vincoli legali, di acquisto delle azioni da parte della Società o di loro rimborso su richiesta dell'interessato. Il prezzo unitario di rimborso delle azioni dovrebbe essere pari ad euro 57,50 ad azione, corrispondente al valore nominale di euro 52,50 più un sovrapprezzo di euro 5,00. La dismissione della partecipazione porterebbe quindi ad un introito per il bilancio comunale stimato in €. 8.050,00.

Arco, 30 aprile 2014

Il Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria
Paolo Franzinelli

